

COPIA ORIGINALE

COPIA CONTROLLATA N°

- Indice delle emissioni -

<i>Emissione del</i>	<i>Descrizione delle modifiche</i>
08.10.2019	<i>Emissione per uso</i>

- Norma di riferimento: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

<i>Punto</i>	<i>Sottopunto</i>
Titolo II	Luoghi di lavoro

- Documenti di riferimento

<i>Sigla</i>	<i>Titolo</i>

1.0 SCOPO

La presente istruzione operativa ha lo scopo di fornire le indicazioni di controllo e di sicurezza per la viabilità all'interno dei siti SRT S.p.A..

2.0 APPLICABILITA'

La presente procedura deve essere applicata da tutto il personale interno ed esterno che entra presso una delle sedi della SRT S.p.A..

3.0 DEFINIZIONI

Piano di viabilità: per piano di viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento delle persone e dei mezzi di trasporto nelle aree aziendali.

4.0 RESPONSABILITÀ

4.1 AUTISTI E PEDONI

Gli autisti hanno l'obbligo di rispettare quanto esposto nella presente Istruzione Operativa.

4.2 PERSONALE SRT

Il personale SRT ha l'obbligo di rispettare quanto esposto nella presente Istruzione Operativa e di vigilare sul rispetto della presente Istruzione Operativa da parte degli autisti e del personale esterno e di segnalare eventuali situazioni anomale rilevate.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ACCESSO AI SITI SRT S.P.A.

Le regole di accesso ai siti della SRT S.p.A. sono riportati nella specifica Istruzione operativa IO.4.4.6.18_ "Visitatori e Personale Esterno".

5.2 NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI AUTISTI DI VEICOLI

1. Deve essere rigorosamente rispettata tutta la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e di sicurezza, di divieto e di obbligo all'interno dell'insediamento
2. È tassativamente vietato fumare, impiegare il telefono cellulare, consumare pasti e bevande alla guida dei veicoli.
3. Accedere alle sedi SRT con le luci anabbaglianti accese, sia nelle aree interne che esterne, sia nelle ore diurne che notturne. Tenerli accesi per tutto il tempo di permanenza.
4. Presentarsi all'ufficio di ricevimento unicamente attraverso i percorsi identificati dalla segnaletica a pavimento e verticale (corsie ed attraversamenti pedonali).

5. Le aree di carico/scarico devono essere raggiunte rispettando la segnaletica verticale ed orizzontale, la velocità (al passo d'uomo – velocità massima 10 km/h), i percorsi e le modalità precisate nel presente regolamento.
6. Devono essere unicamente utilizzate le aree di sosta e parcheggio dei veicoli opportunamente segnalate
7. Recarsi presso le aree di carico/scarico, unicamente attraverso i percorsi identificati dalla segnaletica a pavimento e verticale (prestare attenzione al transito di persone a piedi e agli attraversamenti pedonali).
8. All'arrivo presso le aree di carico/scarico fermare il mezzo ed attendere il proprio turno di carico/scarico senza intralciare il traffico e le manovre in corso, procedere uno alla volta per ogni area specifica di carico/scarico.
9. All'ingresso nelle aree di carico/scarico in cui vi sia la presenza di macchine operatrici in manovra (ad esempio muletti, ragni, pale, etc...) segnalare la propria presenza con l'avvisatore acustico ed assicurarsi che la segnalazione sia recepita dagli operatori. Porre particolare attenzione durante le operazioni di carico/scarico che avvengano in aree con presenza di altre macchine operatrici (soprattutto durante le manovre di retromarcia).
10. In caso di necessità, prima di scendere dal proprio mezzo dotarsi di tutti i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi di sicurezza previsti dalle disposizioni aziendali: **elmetto di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, scarpe di sicurezza** (altri dpi specifici dove prescritto).
11. Il transito a piedi deve essere limitato esclusivamente a questioni professionali operative ed è consentito unicamente a patto che la dotazione antinfortunistica personale sia correttamente indossata.
12. Prestare attenzione alla presenza di traffico veicolare ed in particolare ai mezzi operatori durante il transito all'interno del sito, in particolare all'ingresso/uscita in prossimità degli accessi carrai. non sostare e/o transitare nel raggio d'azione e/o di manovra dei mezzi operatori.
13. È tassativamente vietato sostare, depositare materiali e/o altro che possa rendere inagibile l'accesso a presidi di emergenza e uscite di emergenza e lungo i tragitti e gli attraversamenti pedonali.
14. Possono essere unicamente utilizzate le aree di sosta e parcheggio dei mezzi dedicate.
15. È assolutamente vietato accedere ai luoghi di lavoro e aree non pertinenti alle proprie operazioni eccetto casi espressamente autorizzati (e solo con la prevista dotazione antinfortunistica personale).
16. I conducenti delle macchine operatrici e mezzi in transito o manovra DEVONO SEMPRE, prima di eseguire movimenti con il proprio mezzo, assicurarsi che tutti i lavoratori a piedi eventualmente presenti nell'area risultino a distanza di sicurezza. Prestare particolare attenzione alle manovre in retromarcia ed adeguare la velocità di transito e manovra alle condizioni di visibilità specifica, segnalando, all'occorrenza, il transito e l'avvicinamento del proprio mezzo a portoni e curve cieche mediante l'avvisatore acustico.
17. È vietato a tutto il personale esterno effettuare manutenzioni, lavaggi e quanto altro simile ai propri mezzi all'interno dell'azienda.
18. È assolutamente vietato girovagare per gli impianti; è d'obbligo astenersi dall'effettuare cernite o recupero di materiale tra i rifiuti
19. L'autista, durante le operazioni di carico/scarico del proprio mezzo da parte di terzi, resta preferibilmente in cabina. Nel caso in cui si renda necessario scendere dalla cabina si devono indossare i dpi previsti (dpi minimi: indumenti alta visibilità, scarpe antinfortunistiche ed elmetto) e restare al di fuori del raggio d'azione delle macchine operatrici.
20. In caso di allarme e conseguente situazione di emergenza, gli autisti dei mezzi devono:
 - se si sta procedendo con il mezzo: fermarsi immediatamente in posizione tale da non provocare intralcio, né pericolo e spegnere il motore;
 - se in area di carico e scarico: sospendere le operazioni e lasciare il mezzo in condizioni di sicurezza;
 - lasciare sempre le chiavi nel cruscotto;
 - attendere istruzioni del personale SRT.

5.3 NORME DI COMPORTAMENTO PER I PEDONI

1. Deve essere rigorosamente rispettata tutta la segnaletica orizzontale e verticale, di sicurezza, di divieto e di obbligo all'interno dell'insediamento.
2. È tassativamente vietato fumare, impiegare il telefono cellulare, consumare pasti e bevande durante il transito a piedi nelle aree aziendali.
3. Prima di accedere nelle aree operative dotarsi di tutti i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi di sicurezza previsti dalle disposizioni aziendali: elmetto di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, scarpe di sicurezza (altri dpi specifici dove prescritto).
4. Il transito a piedi deve essere limitato esclusivamente a questioni professionali operative ed è consentito unicamente a patto che la dotazione antinfortunistica personale sia correttamente indossata.
5. Circolare all'interno del sito unicamente attraverso i percorsi pedonali identificati dalla segnaletica a pavimento e verticale (prestare attenzione al transito veicolare e delle macchine operatrici).
6. Il transito in aree non destinate a percorsi pedonali è consentito unicamente per l'effettuazione di attività lavorative espressamente autorizzate prestando la massima attenzione al transito di mezzi e macchine operatrici. Gli operatori che dovessero effettuare interventi a piedi in aree specifiche con possibilità di presenza mezzi in manovra (ad es. manutenzioni e pulizie linee di selezione, manutenzione o pulizie di opere fisse, etc...) devono predisporre opportune segnalazioni provvisoriale atte a segnalare la propria presenza e comunque prestare attenzione ai mezzi in manovra.
7. È obbligo del personale a piedi tenersi a distanza di sicurezza da tutte le macchine operatrici o mezzi in manovra (salvo specifica autorizzazione) e non transitare o sostare mai nell'area del raggio d'azione di macchine operatrici e mezzi di trasporto.
8. In caso di accesso o transito a piedi in aree con presenza di macchine operatrici e/o mezzi in movimento, è obbligatorio segnalare la propria presenza agli autisti ed agli operatori presenti, accertandosi di muoversi in condizioni di sicurezza.
9. Prestare attenzione alla presenza di traffico veicolare ed in particolare ai mezzi operatori durante il transito all'interno del sito, in particolare all'ingresso/uscita in prossimità degli accessi carrai. Non sostare e/o transitare nel raggio d'azione e/o di manovra dei mezzi operatori.
10. È assolutamente vietato accedere ai luoghi di lavoro e aree non pertinenti le proprie operazioni eccetto casi espressamente autorizzati (e solo con la prevista dotazione antinfortunistica personale).
11. È assolutamente vietato girovagare per gli impianti; è d'obbligo astenersi dall'effettuare cernite o recupero di materiale tra i rifiuti

5.4 NORME DI COMPORTAMENTO SUPPLEMENTARI PER GLI OPERATORI DI MACCHINE OPERATRICI

1. L'uso delle macchine operatrici è esclusivamente consentito ai lavoratori debitamente formati ed addestrati.
2. È tassativamente vietato impiegare il telefono cellulare, consumare pasti e bevande se alla guida delle macchine operatrici, assumere alcolici e sostanze stupefacenti.
3. Accertare la corretta funzionalità dei sistemi di sicurezza del mezzo prima di procedere all'utilizzo dello stesso (in particolare: avvisatore acustico ed ottico, compreso il cicalino di retromarcia), se si notano deficienze di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, occorre segnalarle immediatamente al proprio responsabile.
4. Il mezzo deve essere impiegato nel rispetto della segnaletica a pavimento e verticale.

5. Deve essere rigorosamente rispettata tutta la segnaletica interna stradale, di sicurezza, di divieto e di obbligo e le norme di sicurezza.
6. La velocità deve essere regolata in funzione delle condizioni di visibilità e della presenza di altri mezzi e personale a piedi. Rispettare i sensi unici appositamente segnalati.
7. La velocità all'interno dei siti deve essere ridotta in prossimità delle aree con presenza di attività lavorative (in prossimità impianti – macchine, postazioni di lavoro).
8. È fatto obbligo di rallentare sempre in prossimità degli incroci, di attraversamenti pedonali (o in presenza di ostacoli, materiali, portoni, ecc. che limitano la visuale) onde accertarsi tempestivamente del sopraggiungere di pedoni e/o altri mezzi ed azionare l'avvisatore acustico di segnalazione (sempre in caso di scarsa visuale).
9. In presenza di pedoni, veicoli e/o altre macchine operatrici che sostino e/o invadano la via di circolazione o le aree di manovra è fatto obbligo di rallentare e all'occorrenza fermarsi e comunque azionare l'avvisatore acustico di segnalazione. Porre particolare attenzione durante le manovre di retromarcia.
10. Accertarsi prima di eseguire qualsiasi manovra ed in particolar modo prima di intraprendere la retromarcia, dell'assenza di altri lavoratori, pedoni, veicoli e/o altre macchine operatrici nel raggio d'azione del proprio mezzo e solo in tal caso procedere.
11. Procedere in retromarcia qualora il carico ostruisca la visibilità frontale.
12. Non lasciare la macchina operatrice incustodita quando inutilizzata:
 - a) parcheggiare nel luogo designato e comunque in posizione tale da non ostruire il transito veicolare o pedonale;
 - b) asportare la chiave dal cruscotto;
 - c) azionare il freno di stazionamento.
13. Per la circolazione lungo le vie di transito rispettare quanto previsto al Cap. 5.2 – “NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI AUTISTI DI VEICOLI”